

Regolamento Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato nella Regione Veneto

(approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 6 del 11/5/2011; sostituisce il precedente Regolamento di cui alla del. n. 7 del 21/03/2006, modificato con delibera n. 44 del 20/12/2010, che, a sua volta sostituiva il precedente approvato con delibera n. 5 del 16/2/2004)

COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO NELLA REGIONE VENETO

REGOLAMENTO

Art. 1

ISTITUZIONE

- 1.1 È istituito, ai sensi dell'art. 15 della L. 11 agosto 1991 n. 266, e dal D.M. 8.10.1997, nonché della Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40, siccome modificata ed integrata dalla Legge Regionale 18 gennaio 1997 n. 1, il Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato presso la regione Veneto, che d'ora in poi sarà chiamato Comitato.
- 1.2 Il Comitato ha sede in Vicenza - Palazzo Giustiniani Baggio in Ca' S. Francesco n. 41".

Art. 2

FINALITÀ

- 2.1 Il Comitato persegue le finalità indicate dal D.M. 8.10.1997 - art. 2 - comma 6 - e dalle norme emanate in materia di cui all'articolo precedente, nell'intento di sostenere e valorizzare il volontariato e promuovere le espressioni più adeguate alle esigenze del territorio regionale.
- 2.2 In particolare, il Comitato:
 - a) - provvede ad individuare e rendere pubblici i criteri per la istituzione dei Centri di Servizio di cui all'art. 15 della L. 11.08.1991, n. 266;

- b) - riceve le istanze per la istituzione dei Centri di Servizio e istituisce i Centri di Servizio;
- c) - istituisce l'elenco regionale dei Centri di Servizio, denominato "Elenco Regionale dei Centri di Servizi" e lo pubblicizza: in tale contesto, provvede altresì a pubblicizzare i compiti e l'eventuale specializzazione di ciascun Centro ed i singoli regolamenti che li disciplinano;
- d) - nomina un membro degli Organi deliberativi e un membro degli Organi di controllo dei Centri di Servizio, su indicazione degli Enti di cui all'art. 1 - comma 1- del D.M. 8 ottobre 1997, tra persone di comprovata capacità in campo amministrativo e di controllo, in grado di favorire, con il sicuro apporto della loro professionalità, l'attività del Centro di Servizio.

Anche i predetti membri devono possedere i requisiti di onorabilità e di assenza di potenziali conflitti di interesse previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

- e) - ripartisce annualmente fra i Centri di Servizio istituiti nel territorio regionale, le somme scritturate nel Fondo Speciale regionale denominato "Fondo di cui alla legge n. 266 del 1991" e relative ai periodi presi in considerazione per la nomina dei propri componenti, nelle modalità dell'accordo nazionale del 23/6/2010 e di eventuali modifiche e integrazioni.
- f) - definisce per i Centri di Servizio destinatari di fondi ex lege 266/1991 - art. 15 - le modalità e gli obblighi di trasmissione di dati e notizie sullo stato di attuazione dei programmi di sostegno di particolari progetti presentati dalle Associazioni e dalle Organizzazioni di Volontariato della propria zona, riguardanti la realizzazione di interventi di sviluppo del volontariato, ancorché ovunque sviluppati, ed esercita una attività di controllo sugli interventi effettuati e sugli impegni di sostegno assunti e non ancora effettuati;
- g) - riceve i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi dei Centri di Servizio, e ne verifica la regolarità e a conformità ai rispettivi regolamenti e alle direttive emanate dal Comitato;
- h) - verifica il permanere dei requisiti di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato del soggetto cui sia affidata la gestione del Centro di servizio;
- i) - accerta l'effettivo svolgimento della attività di ciascun Centro di Servizio nell'interesse delle Organizzazioni di volontariato;
- l) - cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c) i Centri di Servizio, nel caso:
 - 1) se istituiti secondo le modalità indicate all'art. 3 - comma 3 - lettera a) del D.M. Ministero del Tesoro dell'8.10.1997, che l'Associazione proponente sia stata definitivamente cancellata dal Registro istituito dall'art. 6 della Legge 266/91
 - 2) venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6 - comma 5 e 6 della Legge 266/91, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle Organizzazioni di Volontariato
 - 3) appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai Centri di Servizio esistenti

- 4) di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti
- 5) di inadempienze o irregolarità di gestione
- m) dispone lo scioglimento del Consiglio Direttivo che gestisce il Centro di Servizio cancellato ai sensi dell'art. 2 lettera L e nomina un Commissario Straordinario che opererà secondo le direttive determinate dal Comitato di Gestione.

2.3 Per tutto quanto non espressamente regolamentato da norme nazionali o regionali, il Comitato gode della più ampia autonomia decisionale.

Art. 3

ORDINAMENTO

3.1 Sono organi del Comitato:

- 1. Presidente
- 2. Vice Presidenti
- 3. Consiglio di Presidenza

3.2 Il Comitato è composto da quindici membri, dei quali:

- n. 1 in rappresentanza della Regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia
- n. 4 in rappresentanza delle Organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale, nominati dalla Giunta Regionale su designazione della Conferenza regionale del Volontariato di cui all'art. 7 della L.R. 30 agosto 1993 n. 40
- n. 1 nominato dal Ministero per gli Affari Sociali
- n. 7 nominati dagli Enti di cui all'art. 1 - comma 1 - del D.M. 8 ottobre 1997, secondo le modalità di cui all'art. 2 - comma 7 - dello stesso D.M.
- n. 1 nominato dall'A.C.R.I. secondo le modalità di cui all'art. 2 - comma 8 - del D.M. 8 ottobre 1997
- n. 1 in rappresentanza degli Enti Locali della Regione, nominato secondo previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3.3 Il Comitato resta in carica per un biennio ed il mandato decorre dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il Comitato precedente (D.M. 8.10.1997 art. 2 - comma 3).

3.4 In caso di inerzia degli Enti titolari del potere di nomina, il Comitato può operare legittimamente, senza soluzione di continuità, allorché intervenga la nomina della maggioranza dei componenti previsti dal Regolamento, entro la data

di entrata in carica del nuovo Comitato (Circolare Dipartimento Affari Sociali 7228 del 14 ott.1998).

- 3.5 Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente.
- 3.6 Su proposta del Presidente, nomina due Vice Presidenti, di cui uno vicario, tra i membri del Comitato rispettivamente nominati dagli Enti di cui all'art. I -comma 1 - del D.M. 8.10.1997 e dalla Giunta Regionale su designazione della Conferenza Regionale del Volontariato di cui all'art. 7 della L.R. 30 agosto 1993 n. 40, nonché il Consiglio di Presidenza.
- 3.7 Il Comitato nomina su indicazione del Presidente un Segretario anche al di fuori dei propri componenti, e ne determina i compiti. Può istituire commissioni consultive e nominare consulenti esterni su materie specifiche e dotarsi di una segreteria con personale per tutte le attività istituzionali previste.
- 3.8 In caso di vacanza di un componente il Comitato, il Presidente provvede a chiedere al soggetto competente alla nomina, la tempestiva sostituzione. Il componente così nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato di Gestione.
- 3.9 Decade dalla carica di componente il Comitato, chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni. La decadenza è dichiarata dallo stesso Comitato.
- 3.10 I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
- 3.11 Tutte le cariche sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed appositamente documentate, sia per la partecipazione alle riunioni che per l'espletamento, in forma singola o collegiale, dell'attività del Comitato.
- 3.12 Ai componenti il Comitato viene data copertura per i rischi inerenti le loro attività stipulando contratto assicurativo con polizza multirischi.
- 3.13 Il Comitato farà fronte alle spese necessarie per il buon funzionamento del Comitato o a quelle connesse alle proprie finalità istituzionali, nonché alle spese relative ai rimborsi, facendo ricorso alle somme confluite nel Fondo speciale regionale. Le spese sostenute verranno imputate alla contabilità dei singoli Centri di Servizio, sulla base di una attribuzione proporzionale alla ripartizione annuale tra i singoli Centri delle somme scritturate nel Fondo Speciale regionale. I giustificativi delle spese sostenute dal Comitato sono trattenuti dalla Segreteria del Comitato e resi disponibili per le eventuali verifiche degli organi di controllo del Centro di Servizio cui viene imputata la spesa.
- 3.14 Ai fini del precedente comma è necessario che i Centri di Servizio prevedano e vincolino un importo non superiore al dieci per cento delle entrate derivanti dai trasferimenti dal Fondo Regionale.
- 3.15 Detti importi verranno trasferiti in apposito conto aperto presso una banca scelta dal Comitato.
- 3.16 Alla relativa movimentazione provvederà il Comitato nella propria autonomia e sotto la propria responsabilità, redigendo a tal fine una "prima nota" che verrà messa a disposizione annualmente agli organi di controllo dei Centri di Servizio.

- 3.17 Gli interessi bancari eventualmente maturati andranno a decurtazione delle somme da accantonare e da trasferire per le spese di funzionamento del Comitato da parte dei singoli Centri di Servizio.
- 3.18 È vietato il ricorso al credito bancario per la copertura di eventuali esigenze di cassa.

Art.4

PRESIDENTE

- 4.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato ed assicura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal medesimo.
- 4.2 Inoltre:
- 1 - convoca e presiede il Comitato ed il Consiglio di Presidenza predisponendo l'ordine del giorno delle riunioni;
 - 2 - sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento e gestionale con altre istituzioni pubbliche e private e con le organizzazioni e strutture di volontariato;
 - 3 - cura i rapporti tra il Comitato di Gestione del Fondo Regionale per il volontariato e gli Enti Gestori, i Consigli Direttivi, e gli Organi di Controllo dei Centri di Servizio istituiti ai sensi dell'art.3 del D.M. 8.10.1997;
 - 4 - assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri del Comitato quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione, informandone il Comitato stesso alla prima riunione, che provvederà alla ratifica.
- 4.3 - Almeno due mesi prima della fine del mandato, il Presidente si attiva affinché gli enti competenti provvedano alla nomina dei nuovi membri del Comitato; il Presidente o, in caso di suo impedimento il Vicepresidente vicario, accertata l'intervenuta nomina della maggioranza dei membri, convoca il Comitato nella sua nuova composizione.

Art. 5

SEGRETARIO

- 5.1 Il Segretario è nominato dal Comitato su indicazione del Presidente anche al di fuori dei componenti il Comitato stesso.
- 5.2 Egli deve essere in possesso di elevata e comprovata professionalità e requisiti tali da consentirgli di interpretare e di realizzare in modo ampio le finalità del Comitato.
- 5.3 In particolare il Segretario:

- partecipa alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio di Presidenza con solo funzioni di assistenza e consulenza amministrativa e può partecipare alle riunioni delle eventuali commissioni consultive;
- cura, su direttive del Presidente, la redazione dei verbali delle riunioni e si occupa della tenuta degli stessi, nonché della relativa documentazione;
- assiste inoltre il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

5.4 Nell'attività amministrativa e di esecuzione delle delibere del Comitato, nonché nell'esercizio dei compiti a lui normalmente demandati, il Segretario può avvalersi di personale e di strumenti messi a disposizione dal Comitato stesso.

Art. 6

FUNZIONAMENTO

- 6.1 Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qual volta ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta scritta motivata entrambi i Vicepresidenti o almeno quattro componenti del Comitato, o il rappresentante della Regione in seno al Comitato stesso o gli Enti gestori di almeno tre Centri di Servizio, ma, comunque, con periodicità trimestrale.
- 6.2 Per affrontare tematiche ritenute di particolare rilevanza e complessità il Comitato può invitare alle riunioni consulenti ed esperti.
- 6.3 La convocazione del Comitato avviene tramite comunicazione scritta o a mezzo telefax o tramite posta elettronica inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
- 6.4 In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire con mezzo telegrafico o a mezzo telefax o tramite posta elettronica almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per la riunione.
- 6.5 Il Comitato è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera validamente.
- a) a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti :
- 1) per la nomina del suo Presidente
 - 2) per l'approvazione e la modificazione del suo regolamento interno
 - 3) per la iscrizione e la cancellazione dall'elenco regionale dei Centri di Servizio
- b) a maggioranza dei suoi componenti:
- 1) per l'istituzione dell'Elenco Regionale dei Centri di Servizio
 - 2) per la nomina dei propri rappresentanti negli Organi deliberativi e di controllo dei Centri di Servizio

3) per l'approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi dei Centri di Servizio

c) a maggioranza dei presenti:

per tutte le altre deliberazioni non espressamente regolamentate da norme nazionali e regionali.

6.6 In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6.7 Il Comitato delibera validamente sempre con voto palese e per alzata di mano, salvo il caso in cui un componente faccia specifica richiesta di voto segreto oppure quando si tratti di questioni riguardanti persone.

6.8 Alle riunioni del Comitato partecipano con voto consultivo, i sei rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte nel registro regionale e nominati dalla Conferenza regionale del volontariato, per la trattazione dei seguenti argomenti:

a) costituzione dei Centri di Servizio

b) ripartizione dei fondi per la realizzazione delle attività di cui all'art. 14 bis della L.R. 18.01.1995 n. 1

La partecipazione alle riunioni del Comitato di detti rappresentanti può essere inoltre richiesta dallo stesso Comitato in tutti i casi in cui quest'ultimo lo ritenga opportuno. Detta partecipazione è resa a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed appositamente documentate ed il rimborso sarà a carico del Comitato di Gestione.

6.9 Per affrontare problematiche particolari o per sostenere momenti formativi ed informativi, il Comitato può convocare i propri rappresentanti negli Organi deliberanti e negli Organi di controllo dei Centri di Servizio.

6.10 Il Comitato può inoltre a tal fine istituire gruppi di lavoro temporanei o permanenti e organizzare occasioni di studio volti alla conoscenza delle problematiche che attengono alle proprie competenze.

6.11 Nello svolgimento della propria attività, il Comitato adotta il criterio della trasparenza amministrativa, anche nel rispetto della normativa vigente, e della pubblicizzazione delle decisioni assunte.

Art. 7

IL "CONSIGLIO DI PRESIDENZA"

7.1 Su proposta del Presidente, il Comitato di gestione nomina il "Consiglio di Presidenza" composto da cinque membri, di cui:

- il Presidente del Comitato di Gestione che assume le funzioni di Presidente del "Consiglio di Presidenza";

- i due Vice Presidenti;

- uno tra i membri del Comitato nominati dagli Enti di cui all'art. I -comma 1 - del D.M. 8.10.1997;

- uno tra i membri nominati dalla Giunta Regionale su designazione della Conferenza Regionale del Volontariato di cui all'art. 7 della L.R. 30 agosto 1993 n. 40.

7.2 Il Consiglio di Presidenza resta in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato di Gestione.

7.3 Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sono presenti almeno quattro membri.

7.4 Compito del Consiglio di Presidenza è quello di operare con spirito di condivisione per dare esecuzione a quanto deliberato dal Comitato di Gestione. Al Consiglio di Presidenza possono essere altresì delegati, con atto specifico e per particolari materie, poteri di deliberazione e di rappresentanza.

7.5 Di quanto fatto nel corso dell'anno il Consiglio di Presidenza deve fornire un puntuale resoconto al Comitato di Gestione entro il termine di due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

7.6 Si applicano all'organizzazione del Consiglio di Presidenza, per quanto compatibili, le altre disposizioni previste dal presente regolamento, ed in particolare le norme in materia di convocazione di cui al punto 6.3 e 6.4.

Art. 8

CRITERI PER L'ISTITUZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

8.1 Il Comitato di gestione, in armonia con le disposizioni emanate dalla Regione Veneto, fissa:

- a) i criteri per l'istituzione dei Centri di Servizio per il Volontariato;
- b) la durata della gestione dei Centri di Servizio per il Volontariato in anni sei;

c) i criteri per la ripartizione delle somme di cui al Fondo Speciale ex Legge 266/1991 e ne pubblicizza i contenuti.

8.2 Nella definizione dei suddetti criteri, il Comitato stabilisce:

- i termini, le modalità e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande per l'istituzione dei Centri di Servizio;
- i criteri e le priorità da adottare per la valutazione delle istanze;
- le procedure e le forme per la istituzione e la revoca dei Centri di Servizio;
- i criteri per la nomina degli Organi Direttivi e di Controllo dei Centri di Servizio e per il loro rinnovo;
- i criteri per il riparto annuale tra i Centri di Servizio delle somme scritturate nel Fondo speciale regionale;
- le modalità per la rendicontazione da parte dei Centri di Servizio, nonché le forme e i criteri per i controlli e le verifiche e quant'altro previsto dalla normativa in materia.

Art. 9

DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO

- 9.1 Il presente Regolamento é istituito in applicazione dell'art. 2 - comma 5 - del citato D.M. 8 ottobre 1997.
- 9.2 Per quanto non specificatamente trattato si fa riferimento alle norme di legge ministeriali e regionali in materia.